



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 13

Segnali stradali

I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade:

- a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale "passaggio a livello" deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari;
- b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari;
- c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione: L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi al crocevia" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali è prescritta la fermata;
- d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale "arrestarsi al crocevia". Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale;
- e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa. Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-13-segnali-stradali/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it